



COMUNE DI ALTAMURA



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 54 MW COSTITUITO DA N.9 AEROGENERATORI DI POTENZA PARI A 6 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO “ALTAMURA” UBICATO NEL COMUNE DI ALTAMURA E SANTERAMO IN COLLE.

ELABORATO: **R.8**

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

COMMITTENTE

SCS 10 srl

Via GEN. ANTONELLI 3 - MONOPOLI

PROGETTAZIONE

progettato e sviluppato da



PROGETTAZIONE



STIM ENGINEERING S.r.l.
VIA GARRUBA, 3 - 70121 BARI
Tel. 080.5210232 - Fax 080.5234353
www.stimeng.it - segreteria@stimeng.it

PROGETTAZIONE:

Ing. Massimo Candeo

Ordine Ing. Bari n. 3755
Via Cannello Rotto, 3 – 70125 Bari
Mobile: 328.9569922
m.candeo@pec.it

Ing. Gabriele Conversano

Ordine Ing. Bari n. 8884
Via Garruba, 3 – 70122 Bari
Mobile: 328.6739206
gabrieleconversano@pec.it

Collaborazione:

Ing. Antonio Campanale

Ordine Ing. Bari n. 11123



REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Agosto 22	Relazione	Ing. Campanale	Ing. Conversano	Ing. Candeo

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	OPERE DA REALIZZARE	3
3	INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO	4
3.1	INQUADRAMENTO AMPIO	4
3.2	INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO	5
3.3	UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE	5
4	STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.....	6
4.1	COMUNE DI ALTAMURA - P.R.G.	6
4.2	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE - P.R.G.	10
4.3	COMUNE DI MATERA - P.R.G.	11
5	CONCLUSIONE	12

1 INTRODUZIONE

Il presente Studio di Inserimento Urbanistico, contiene una descrizione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Altamura e Santeramo in colle nella Città Metropolitana di Bari.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 9 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 54,0 MW.

La società proponente è la SCS 10 Srl, con sede in Via Gen. Antonelli, 3, 70043 Monopoli (BA).

2 OPERE DA REALIZZARE


Le Opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:

- Fondazioni, piazzole temporanee e definitive per l'installazione di n° 9 WTG di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 54,0 MW;
- Cavidotto interrato MT 36 kV per il trasporto della energia prodotta entrante in due cabine di sezionamento in serie;
- N. 2 Cabine di sezionamento d'impianto;
- Cavidotto interrato MT 36 kV per il trasporto diretto dell'energia prodotta all'interno dalla Stazione Elettrica Terna di "Matera-Jesce".
- Realizzazione di Strade definitive per l'accessibilità alle opere appena descritte, come da cartografia allegata.

3 INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO

3.1 INQUADRAMENTO AMPIO

Come mostrato nei due inquadramenti seguenti, l'intervento progettato riguarda un'area ubicata in agro dei Comuni di Altamura (BA), Santeramo in colle (BA) e Matera (MT).



Localizzazione geografica dell'area di intervento con limiti comunali

3.2 INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO



Inquadramento Ortofoto a scala ampia dell'area di intervento con limiti comunali

Per una migliore comprensione del posizionamento dell'impianto si rimanda all'esame delle numerose **Tavole di inquadramento** allegate al Progetto Definitivo.

SCS Innovations S.r.l. srl ha ottenuto da TERNA la STMG per l'impianto in questione (cod. Codice Pratica: 202102071). La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che l'IMPIANTO venga collegato in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150/36 kV della RTN denominata "Matera".

3.3 UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE

I dati catastali e le coordinate geografiche per ogni punto macchina sono i seguenti:

WTG	COMUNE	Estremi catastali		Coordinate WGS84 UTM 33N	
		Fg.	P.IIa	E	N
1	Altamura	252	43	638393	4515879
2	Altamura	230	75	638711	4516358
3	Altamura	230	649	638116	4517025
4	Altamura	231	288	639535	4516981
5	Altamura	254	49	639833	4514974
6	Santeramo in colle	73	61	641278	4514349
7	Santeramo in colle	73	10	640983	4515143
8	Santeramo in colle	62	17	641046	4516067
9	Altamura	231	203	641148	4516715

4 STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

4.1 COMUNE DI ALTAMURA - P.R.G.

Il comune di Altamura è dotato di strumento urbanistico vigente, ovvero PRG Piano Regolatore Generale adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 28/01/1993, approvato con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 05/12/1997 e approvato definitivamente con la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1194 del 29.04.1998. Il Piano è stato successivamente aggiornato con Varianti normative intervenute fino al 28/02/2013.

Dallo stralcio cartografico del PRG (Tav. 1A - "Il territorio comunale: Zonizzazione, Vincoli - Segnalazioni), si evince che tutti gli aerogeneratori di progetto, che ricadono in agro di Altamura (WTG 1,2,3,4,5,9), sono ubicati in "Zona E1" agricola, soggetta all'art 21 delle NTA. Il caviodotto di vettoriamento invece interferisce con le aree vincolate dalla Legge 431/85 e dai decreti Galasso (valore ambientale), normate dall'art. 38/A delle NTA e con le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, normate dall'art. 38/C delle NTA del PRG.

Si riportano di seguito Art. 21, 38/A, 38/C e delle N.T.A. del vigente P.R.G del comune di Altamura e se ne verifica la compatibilità dell'intervento:

Art. 21 - ZONE AGRICOLE E1

Tali zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse con l'agricoltura.

In tali zone sono consentite:

- a) Case rurali e/o coloniche al servizio dell'attività agricola con le caratteristiche di cui al T.U. approvato con R.D. 1165/1938 e successive modifiche ed integrazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ecc. per l'uso diretto dell'azienda;
- b) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole che lavorano prodotti propri e costruzioni adibite all'esercizio delle macchine agricole.
- c) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;
- d) costruzione per industrie estrattive e cave, sempre che tali interventi non alterino zone di particolare interesse panoramico;
- e) costruzioni per le industrie nocive e/o pericolose per le quali non è consentito l'insediamento nelle zone industriali e discariche di rifiuti solidi.

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive agricole, di cui ai punti a) e b), devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi posseduti, con la lavorazione dei prodotti aziendali (in quantità prevalente) e con l'esercizio delle macchine agricole possedute, o comunque necessarie alla conduzione della azienda agricola singola o associata.

1) La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) si attua nel rispetto delle prescrizioni e degli indici fissati dalle seguenti norme. La documentazione da allegare alla domanda di concessione per gli interventi di cui

alle lettere a), b), c) ed f) deve essere costituita dai seguenti elaborati:

- qualifica del richiedente e relativa documentazione ai fini della corretta determinazione degli oneri di urbanizzazioni.
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali;
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto colture e infrastrutture di servizio;
- fabbricati esistenti, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- relazione compilata dal tecnico progettista;
- relazione dettagliata sulla attività dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni nonché il piano di sviluppo aziendale con la descrizione e l'analisi della situazione antecedente e successiva alle opere per cui si richiede la concessione, a firma di tecnico abilitato.
- consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi.
- La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) avviene con i seguenti indici e parametri:
 - Intervento diretto
 - S_m = superficie minima di intervento = 10.000 mq.;
 - I_{ff} = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc./mq.;
 - H_m = altezza massima dei fabbricati = 7,50 mt., salvo corpi speciali la cui altezza
 - non deve comunque superare i m. 12,00.
 - Q = rapporto massimo di copertura = 10%;
 - D_c = distanza dai confini = 10 mt.;
 - D_f = distacco tra fabbricati = 10 mt.;
 - D_s = distanza dalla strada = minimo 20 mt..

Valori maggiori, sino a 0,06 mc./mq., (di cui 0,03 mc./mq. massimo per abitazione, con vincolo della destinazione d'uso delle costruzioni non destinate ad abitazione) sono consentiti per le costruzioni connesse con la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli rivenienti dalla produzione diretta dei fondi dell'azienda, nonché costruzioni connesse con l'allevamento del bestiame e relative a depositi per macchine agricole.

Valori maggiori, sino a 0,10 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq per la residenza), previo parere favorevole dell'Ufficio Urbanistico Regionale, con vincolo delle destinazioni d'uso per le costruzioni non destinate ad abitazioni.

Sono consentiti per le costruzioni connesse con la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli rivenienti dalla produzione diretta dei fondi dell'azienda, indici e parametri diversi seguendo la procedura di cui all'art. 16 della legge 6.8.967 n. 765.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) avviene con i seguenti indici e parametri:

- Intervento diretto

- Sm = superficie minima di intervento = 30.000 mq.;
- Iff = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq.;
- Q = rapporto massimo di copertura = 10%;
- Hm = altezza massima dei fabbricati = 9,00 mt., salvo costruzioni particolari quali: coperture con speciali centinature, tettoie, serbatoi idrici, canne fumarie, silos prefabbricati in acciaio e simili per foraggi ed altri materiali necessari all'azienda.
- Dc = distanza dai confini = 40 mt.;
- Df = distacco tra fabbricati = 10 mt., salvo il caso di distanza tra casa rurale ed edificio di servizio, per il quale si applica la distanza minima di 20 mt.;
- Ds = distanza dalla strada = minimo 20 mt.

Valori maggiori, sino a 0,06 mc./mq., (di cui 0,03 mc./mq. massimo per abitazione, con vincolo della destinazione d'uso delle costruzioni non destinate ad abitazione) sono consentiti previa deliberazione di assenso del consiglio comunale.

Valori maggiori, sino a 0,10 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq massimo per l'abitazione), previo parere favorevole dell'Ufficio Urbanistico Regionale, con vincolo delle destinazioni d'uso per le costruzioni non destinate ad abitazioni.

Sono consentiti indici e parametri diversi seguendo la procedura di cui all'art. 16 della legge 6.8.967 n. 765 e all'art. 30 della L.R. n. 56/80).

La realizzazione di impianti di allevamento di tipo industriale e di attrezzature particolari quali impianti di trasformazione ecc. è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque, tali da garantire i limiti di accettabilità, per le acque di scarico, determinati dalla **C.M. n. 105/73** e comunque secondo quanto stabilito dall'Autorità Sanitaria competente e dal Regolamento Edilizio.

La realizzazione di allevamenti suinicoli, avicoli, e cunicoli di tipo industriale è consentita ad una distanza minima di 4 km dalle zone abitate.

È consentita l'attività di agriturismo nei limiti e secondo le modalità previsti dalla specifica normativa regionale L.R. n. 34 del 22/05/85.

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolamento trascritto e registrato a cura e spese del richiedente. L'accorpamento di aree non confinanti non è ammesso per la realizzazione di sole case coloniche.

Per gli interventi cui ai capi b) e c) devono essere verificati gli effetti sull'ambiente degli eventuali carichi inquinanti.

2) La realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) ed e) si attua per intervento diretto previa richiesta di pareri, nulla osta, autorizzazioni ad Enti ed Uffici competenti, con i seguenti indici e parametri:

- Sm = superficie minima di intervento = 30.000 mq.;
- Iff = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc./mq.;
- Hm = altezza massima dei fabbricati = 7,50 mt.;
- Q = rapporto massimo di copertura = 5%;
- Dc = distanza dai confini = 40 mt.;

- Df = distacco tra fabbricati = 10 mt.;
- Ds = distanza dalla strada = minimo 20 mt.

Valori maggiori, sino a 0,06 mc./mq., (di cui 0,03 mc./mq. massimo per abitazione, con vincolo della destinazione d'uso delle costruzioni non destinate ad abitazione) sono consentiti previa deliberazione di assenso del consiglio comunale.

Valori maggiori, sino a 0,10 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq massimo per l'abitazione), previo parere favorevole dell'Ufficio Urbanistico Regionale con vincolo delle destinazioni d'uso per le costruzioni non destinate ad abitazioni.

Sono consentiti indici e parametri diversi seguendo la procedura di cui all'art. 16 della legge 6.8.967 n. 765 e all'art. 30 della L.R. n. 56/80.

Gli edifici destinati alle attività industriali nocive e/o pericolose e le discariche dei rifiuti solidi urbani, depositi di rottamazione devono distare non meno di 5 km. dal limite delle zone abitate e m.500 da edifici aventi destinazione residenziale o lavorativa a carattere permanente e di 100 mt. dai cigli delle strade esistenti e/o di piano e a non meno di 2 km. da aree vincolate con vincolo archeologico paesaggistico e con vincolo ambientale (Legge n.431/85).

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) ed e) non è consentito l'accorpamento delle aree.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) è comunque subordinata alla redazione di apposito studio geologico dell'area considerata e all'impegno di piano di recupero.

3) In tali zone è consentita la realizzazione d'impianti a rete dei pubblici servizi entro e fuori terra nonché la costruzione di cabine per la distribuzione dell'energia elettrica, del metano, impianti di depurazione delle acque nere, centralini SIP, impianti EAAP, Stazioni di Servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con i seguenti indici e parametri:

- Iff = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,10 mc./mq.;
- Q = rapporto massimo di copertura = 10%;
- Dc = distanza dai confini = 5 mt.;
- Df = distacco tra fabbricati = 10 mt.;
- Ds = distanza dalla strada = 20 mt., e comunque secondo il D.M. 1444/68.

4) In tale zona è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente, con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, con eventuale mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti destinazioni: residenziale, turistico-ricettiva, culturale.

Si evidenzia che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 38/A - AREE DI INTERESSE AMBIENTALE

Per le aree vincolate dalla Legge 431/85 e dai decreti Galasso (valore ambientale) perimetrare nella tavola 1/A, ogni trasformazione è subordinata al nulla osta della G.R. e al parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Per le aree segnalate come Biotipi nella tavola 1/A, si prescrive che ogni intervento deve essere corredato da una documentazione utile per verificare la compatibilità e il mantenimento delle condizioni di equilibrio dell'ambiente.

Si evidenzia che il progetto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e la compatibilità dell'intervento (realizzazione di un cavidotto interrato) è ampiamente dimostrata all'interno dello Studio di Impatto ambientale, della Relazione Paesaggistica e dello Studio di Incidenza Ambientale, a corredo della seguente documentazione.

Art. 38/C - AREE DI INTERESSE IDROGEOLOGICO

Ogni intervento nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è subordinato al nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Ogni intervento nelle aree segnalate come idrografia superficiale (Lame) nella tavola 1/A necessita del parere delle Autorità Competenti.

Si evidenzia che il progetto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e la compatibilità dell'intervento (realizzazione di un cavidotto interrato) è ampiamente dimostrata all'interno dello Studio di Impatto ambientale, della Relazione Paesaggistica, dello Studio di Incidenza Ambientale, della Relazione Geologica, della Relazione Idrogeologica, della Relazione Idraulica e della Relazione idrologica, a corredo della seguente documentazione.

4.2 COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE - P.R.G.

Con Delibera n. 775 del 16.06.199 la Giunta Regionale ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980, il Piano Regolatore Generale e successive varianti (Variante N. 1: Del. C.C. N. 23 del 02/04/01, Del. C.C. N. 63 del 12/10/04, Del. C.C. N. 7 del 28/02/05, Del. G.R. N. 642 del 19/04/05. Variante N. 2: Del. C.C. N. 67 del 19/12/02, Del. C.C. N. 23 del 19/06/03. Variante N. 3: Del. C.C. N. 53 del 12/12/03, Del. C.C. N. 18 del 30/04/04) del Comune di Santeramo in colle (BA).

Dallo stralcio cartografico del PRG di Santeramo in colle tratto dal WebGIS comunale (link: <https://santeramoincolle.servizigis.it/Home.aspx?page=14>), si evince che tutti gli aerogeneratori di progetto n. 6, 7, 8 che ricadono in agro di Santeramo in colle e le opere di connessione, sono ubicati in "Zona E1 "Zona Agricola".

Si riporta di seguito il pertinente artt. 45 delle N.T.A.del vigente P.R.G.

Art. 45 Zone per attività primarie di tipo "E1" Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura, alle foreste, alla caccia; in esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive e depositi di carburanti e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sf	10.000 mq
Iff max.	0,03 mc/mq cui si aggiungono 0,1 mc/mq (ambidue gli indici vanno applicati all'intera superficie del lotto) per eventuali costruzioni destinate alla trasformazione di prodotti agricoli e/o conservazione di prodotti agricoli od annessi di industrie estrattive o a costruzioni destinate al ricovero degli animali o ad allevamenti a stabulazione fissa
Hm	8,00 ml, salvo costruzioni speciali quali serbatoi, sili granari ed in genere tutte quelle per cui un'altezza superiore è indispensabile per la loro funzionalità
Dc	min. 10 ml
Df	semisomma delle altezze delle fronti prospicienti

Ds min. 20 ml, salvo diverse prescrizioni di legge

con le ulteriori prescrizioni che le attività estrattive e quelle zootecniche in genere (ed in particolare quelle a stabulazione fissa) non sono ammesse a meno di un chilometro dal limite di PRG di zone C, D o F. Le costruzioni per il ricovero degli animali, per allevamenti di animali a stabulazione fissa e per depositi di varia natura non possono avere finestre (con o senza infissi) a meno di m. 1,80 dal piano di calpestio. Nelle zone E1 sono inoltre ammesse (a volume convenzionale zero) serre ed altre strutture precarie per l'agricoltura intensiva o la floricoltura. Si ammette la residenza solo se connessa all'attività agricola. Le autodemolizioni sono disciplinate dalla apposita legge regionale. I depositi di rottami dovranno essere allocati in aree a carattere agricolo, predeterminate dalla Amministrazione Comunale, prive di qualsiasi pregio ambientale. Le attività produttive consentite nella zona omogenea E1 debbono essere strettamente connesse e correlate alla produzione agricola e/o estrattiva del terreno interessato dall'intervento.

Si evidenzia infine che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4.3 COMUNE DI MATERA - P.R.G.

Con Delibera n. 214 del 27.09.2004 la Giunta Regionale della Regione Basilicata ha approvato definitivamente, il Piano Regolatore Generale del Comune di Matera, versione adottata con Del C.C. 23.02.2000 n.1 con aggiornamenti in sede di controdeduzioni – Del C.C. 13.03.2003 n.10 e 23.04.2003 n.19 e con aggiornamenti a seguito delle osservazioni della Regione Basilicata Dip.to Ambiente e Territorio. La Variante Generale al P.R.G è stata approvata con stralci e prescrizioni dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006.

L'area della Stazione elettrica Terna e del cavidotto è ubicata in area di "Componenti del paesaggio – aree agricole" in area extraurbana.

L'art. 5 delle NTA è articolato in:

- *componenti del paesaggio, individuate in tutto il territorio comunale;*
- *componenti di sistema e impianti, estese a tutto il territorio comunale;*
- *spazi, comprendenti l'intero territorio comunale e distinti in: Spazio Urbano e Spazio Extraurbano.*

L'art. 6 delle NTA *individua le componenti del paesaggio che caratterizzano il territorio comunale dal punto di vista ambientale, distinguendo l'aspetto ecologico: caratteri fisici e caratteri biologici, l'aspetto culturale: caratteri storico-artistici e storico testimoniali e caratteri percettivi (v. Elabb. A.1.; S.1.; S.3.; S.5.). La disciplina che tutela le componenti del paesaggio è contenuta nel TITOLO III delle presenti NTA e negli Elabb. P.4.; P.6.*

L'art. 7 delle NTA individua le componenti di sistema e degli impianti.

Il PRG'99 individua, in riferimento ai caratteri funzionali e formali del contesto, gli insiemi delle componenti della realtà fisica, naturale ed antropica il cui ciclo vitale e funzionale è legato da relazioni di tipo sistemico.

Le componenti di sistema sono comprese nei seguenti sistemi estesi a tutto il territorio comunale:

- Sistema della mobilità, individuato dalla lettera - A;
- Sistema degli spazi di relazione, dei servizi e delle attrezzature, individuato dalla lettera - B;
- Sistema del verde, individuato dalla lettera - C.

La disciplina che regola i Sistemi è contenuta nel TITOLO IV, Capo 1, 2, 3, 4, delle presenti NTA ed Elabb. P.4.; P.6.

Il PRG'99 inoltre individua e classifica, in tutto il territorio comunale, gli impianti e le relative aree di pertinenza disciplinando gli interventi (v. TITOLO IV, Capo 5 delle presenti NTA ed Elabb. P.4.; P.6.

L'Art. 8 delle NTA definisce lo spazio extraurbano come tutte quelle parti di territorio prevalentemente caratterizzate (ancorchè utilizzati e conformati dall'uomo nell'esercizio delle attività agricola, zootecnica e silvopastorale), e forme insediative legate a funzioni specifiche (aree industriali, ~~insediamenti agricoli, insediamenti rurali e di seconda casa,~~ impianti per attività ricreative, impianti tecnologici, etc.), che, comunque, non conformano uno spazio di tipo urbano, cioè, caratterizzato da forte artificialità e dalla presenza di complessità e densità di funzioni e relazioni.

Lo spazio extraurbano (v. TITOLO V delle presenti NTA ed Elab. P.4.), unitamente alle componenti del paesaggio, alle componenti di sistema A-B-C e agli impianti (v. TITOLO III e IV delle presenti NTA) ricadenti nello spazio extraurbano, è articolato in:

- Ambiti extraurbani ad attuazione diretta EAd, EEd e EMd (v. TITOLO V, Capo 2 e 3, delle presenti NTA ed Elab. P.4.);
- Luoghi extraurbani con trasformazioni ad attuazione diretta LEId e con trasformazioni ad attuazione indiretta LEAi, LEEi e LEMi (v. TITOLO V, Capo 4, delle presenti NTA ed Elab. P.4);
- Aree extraurbane con trasformazioni ad attuazione diretta AETd
- Aree extraurbane a disciplina pregressa AEDP (TITOLO V, Capo 6, delle presenti NTA ed Elab. P.4.).

Si evidenzia infine il cavidotto di vettoriamento ricade in area classificata come spazio extraurbano non soggetto a valorizzazione diretta o indiretta (Tipo LE), a tutela particolare (Tipo AE) o a disciplina pregressa (AEDP), inoltre nelle aree prossime al confine. L'intervento risulta essere pertanto compatibile.

5 CONCLUSIONE

La localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Tale decreto dispone infatti (art. 12) che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.* Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c), *gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili* tra le quali è annoverata la fonte eolica.

Si conclude che la localizzazione delle opere è compatibile con le previsioni sia del vigente PRG del Comune di Altamura (BA), che di Santeramo in colle (BA) e di Matera.



Fig. - Stralcio del P.R.G. di Altamura (fonte: TAV 1/A PRG - ZONIZZAZIONE VINCOLI-SEGNALAZIONI) in evidenza le WTG di progetto




Fig. – Stralcio del P.R.G. di Santeramo in colle (fonte: WebGIS comunale) in evidenza le opere di progetto




Fig. – Stralcio del P.R.G. di Matera (fonte: WMS SIT Comune di Matera) in evidenza le opere di progetto